

7 luglio 2017



CORRETTIVO APPALTI

Relazione Anac/1. Cantone: le linee guida al codice sono da rifare
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 7/07/2017

All'Authority inviate 4.300 segnalazioni di appalti irregolari
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 7/07/2017

Anticorruzione più forte, ma la strada è lunga e senza scorciatoie
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 7/07/2017

Appalti, 845 istruttorie sulla p.a.
Italia Oggi pag. 36 del 7/07/2017

EDILIZIA

Permesso di costruire, dal 20 ottobre il modello unico
www.edilportale.com del 7/07/2017

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Valuazione di impatto ambientale, in vigore dal 21 luglio l'esame preliminare in 30 giorni
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 7/07/2017

CREDITI FISCALI

Rimborsi e controlli, tutte le strategie per evitare il blocco
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 7/07/2017

ADEMPIMENTI

Split payment, note Iva multiple
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 7/07/2017

LIQUIDAZIONI IVA

Per la prima spedizione la chance ravvedimento
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 7/07/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Strascico rottamazione
Italia Oggi pag. 28 del 7/07/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

07 Lug 2017

Relazione Anac/1. Cantone: le linee guida al codice sono da rifare

Giuseppe Latour

Linee guida da riscrivere. Correttivo troppo ravvicinato alla prima stesura del Codice. E scelte discutibili, come quelle sull'appalto integrato e sulla quota di contributo pubblico nella finanza di progetto. La relazione annuale dell'Anac, presentata ieri alla Camera dal presidente Raffaele Cantone, ha riservato diversi colpi in tema di appalti pubblici. Soprattutto, all'Anticorruzione non è piaciuta la scelta di rimettere in discussione l'attuazione del Dlgs n. 50 del 2016, che adesso rischia di ripartire da zero.

Il presidente Anac è partito sposando la linea della riforma 2016, che «ha fatto una scelta coraggiosa, superando il sistema previgente, complicato e farraginoso, per far spazio a una normativa primaria più snella, completata da una secondaria affidata al ministero delle infrastrutture all'Anac, con atti di regolazione flessibili, aggiornabili velocemente all'occorrenza». È la soft law, invocata a più riprese proprio da Cantone in fase di scrittura delle norme.

Il decreto correttivo, però, potrebbe avere inceppato qualcosa. «L'Autorità - ha detto Cantone - in stretta sinergia con gli uffici del Mit aveva dato assoluta priorità all'attuazione del Codice, adottando, a seguito di consultazione pubblica (in più casi conclusa con l'invio di oltre cento contributi), sette linee guida su temi cruciali fra cui il "sotto soglia", il responsabile unico del procedimento, la progettazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa. Richiedendo, anche quando non obbligatorio, il parere del Consiglio di Stato e l'avviso delle commissioni parlamentari, e formulando al Mit la proposta relativa al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione». Insomma, un lavoro molto ampio che adesso verrà messo in discussione.

Perché ad aprile di quest'anno è intervenuto un "correttivo" particolarmente "robusto", come ha detto lo stesso Cantone. Quel decreto, però, è arrivato «forse a distanza troppo ravvicinata dall'entrata in vigore del Codice» e, soprattutto, «contiene novità positive ma anche qualche aspetto discutibile, ad esempio il parziale "ritorno" dell'appalto integrato o l'aumento consistente del contributo pubblico nella finanza di progetto». La riforma della riforma non è piaciuta, in diverse parti, all'Anac.

Adesso, alla luce delle novità inserite nel testo, «sarà purtroppo necessario rivedere le linee guida già adottate e bisognerà trasformare il documento sulla qualificazione in una proposta al Mit». In aggiunta, sarà riaperta la consultazione sul rating di impresa, «in quanto le nuove norme, accogliendo le nostre proposte, lo hanno opportunamente trasformato in un criterio premiale delle offerte, da prevedersi su base volontaria».

Cantone ha chiuso con un riferimento alla vicenda delle raccomandazioni vincolanti, istituto introdotto dal Codice del 2016 e poi cancellato dal Governo. «Noi stessi avevamo espresso dubbi, tanto che prima di utilizzarlo lo si era circoscritto con limiti e garanzie previsti nel regolamento

di vigilanza, approvato tenendo conto del parere del Consiglio di Stato». Lo strumento «è stato sostituito, attraverso la recente manovrina, con altro che appare persino più efficace, consentendo oltre a un generale potere di impugnazione dei provvedimenti di gara anche l'adozione di una nuova forma di raccomandazione».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

07 Lug 2017

Relazione Anac/2. All'Authority inviate 4.300 segnalazioni di appalti irregolari

Giuseppe Latour

Oltre 4.300 segnalazioni ricevute su possibili irregolarità in appalti di lavori, servizi e forniture. Quasi 850 procedimenti avviati per bloccare attività in odore di corruzione. E 149 incarichi pubblici per i quali è stato ipotizzato un conflitto di interessi. Senza contare 32 commissariamenti, 460 pareri di precontenzioso sulle gare e una trentina di protocolli di vigilanza collaborativa, per allargare il perimetro del modello lanciato con l'Expo di Milano. Ieri mattina il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone ha presentato alla Camera la sua relazione annuale. Certificando che, dopo tre anni di vita, è «terminata la fase costituente» e il motore dell'Authority (il primo organismo amministrativo anticorruzione nella storia del paese) può finalmente marciare a pieni giri. Anche grazie al riconoscimento di uno status giuridico analogo a quello delle altre Autorità, ottenuto con la manovrina, e all'allentamento dei vincoli di spesa.

Se i numeri fotografano un'Autorità che, mese dopo mese, ha innalzato molti nuovi argini ai fenomeni di corruzione, per Cantone questo non giustifica eccessi di ottimismo, perché «gli effetti positivi si potranno vedere solo nel medio e lungo periodo». Ma, soprattutto, non autorizza la Pa a lasciare l'Anac da sola, perché «non si tratta un organismo che può occuparsi di ogni forma di illegalità e pronunciarsi su tutte le questioni che ci vengono quotidianamente sottoposte». Addirittura, qualche amministrazione sta assecondando «l'idea che gli appalti si possano fare solo con il bollino dell'Anac». L'Authority, però, «non è un consulente e non si può sostituire alle scelte discrezionali della Pa». Anche perché ha molti fronti sui quali lavorare: «L'onda lunga degli scandali e delle indagini giudiziarie non sembra arrestarsi».

Per la pubblica amministrazione, allora, è arrivato un vero appello alla trasparenza. Perché, nonostante gli interventi del Governo (come il Dlgs n. 97 del 2016), «il percorso verso la costruzione di una casa di vetro è tutt'altro che agevole, soprattutto nelle realtà di ridotte dimensioni». Restano molti settori nei quali bisogna ancora lavorare. Sui conflitti di interesse negli incarichi pubblici «è indifferibile una rivisitazione complessiva della materia». Così come servono modifiche robuste alle norme sul "whistleblowing", la segnalazione di possibili illeciti da parte di dipendenti della Pa. Infine, c'è il Codice appalti, in vigore da aprile 2016 e rivisto dopo un anno da un decreto correttivo «particolarmente robusto» che, per Cantone, «contiene qualche novità discutibile», ad esempio sul parziale ritorno all'appalto integrato. L'Anac, a causa delle molte modifiche, sarà costretta a «rivedere le linee guida già adottate», rallentando di molto l'attuazione della riforma.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

07 Lug 2017

Relazione Anac/3. Anticorruzione più forte, ma la strada è lunga e senza scorciatoie

Giorgio Santilli

La relazione tenuta ieri da Raffaele Cantone davanti al Presidente della Repubblica Mattarella chiude la «fase 1» dell'Autorità anticorruzione: l'Anac ha allargato le proprie competenze rafforzando sia la vigilanza che la regolazione, è diventata il perno centrale del nuovo sistema degli appalti pubblici (anche se il correttivo del codice varato dal governo la costringe a rivedere le 7 linee guida già varate), ha rafforzato gli strumenti di intervento per la trasparenza nella Pa, ha riformato i piani anticorruzione, ha acquisito una organizzazione più stabile con più fondi spendibili e lo status di Autorità indipendente. Questi obiettivi di consolidamento della nuova Anac sono stati in sostanza raggiunti. Non mancano aggiustamenti da fare, anche sul piano legislativo o normativo, su questo o quel fronte, ma rispetto alle criticità di qualche tempo fa la strada imboccata è quella giusta.

Ora, piuttosto, il pericolo è un altro e Cantone lo segnala con nettezza quando dice di non voler «assecondare l'idea che gli appalti si possano fare solo con il "bollino" dell'Anac». Il pericolo è, soprattutto negli appalti, che le amministrazioni pubbliche, sempre alla ricerca di "scudi" che li proteggano dalle conseguenze delle loro azioni, cerchino il "bollino" dell'Anac prima di agire. Il rischio è cioè che il regolatore Anac - la grande invenzione positiva della riforma degli appalti - nato per aiutare e sostenere le amministrazioni nell'esercizio delle loro responsabilità, venga interpretato dalle amministrazioni come una scusa per esercitare invece la propria irresponsabilità o fuga dalla responsabilità.

«L'Autorità non è un consulente e non si può sostituire alle scelte discrezionali dell'amministrazione», ha detto Cantone che ha voluto dare un taglio netto: le risposte alle centinaia di quesiti, richieste di chiarimento o collaborazione che arrivano dalle amministrazioni arriveranno «solo se la questione posta è nuova o di rilevanza generale». L'atteggiamento denunciato da Cantone appartiene in fondo a quell'approccio gattopardesco per cui tutto cambia perché nulla cambi e anche nelle riforme di segno positivo si cerca il modo di accomodarsi per riproporre i vecchi atteggiamenti (e interessi). È di fronte a questa inerzia o, peggio, a questo boicottaggio del disegno riformatore che Cantone da una parte invita a comprendere quale sia il vero ruolo dell'Anac, evitando aspettative infondate, dall'altra assicura un impegno duraturo nella convinzione che la lotta alla corruzione si vinca solo nel medio-lungo periodo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

I dati dell'attività dell'Anticorruzione illustrati dal presidente Cantone ieri alla camera

Appalti, 845 istruttorie sulla p.a. Nei lavori pubblici 188 segnalazioni di anomalie nel 2016

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Sul nuovo codice dei contratti pubblici 656 pareri, 56 atti di vigilanza, 76 accertamenti ispettivi e 29 protocolli di vigilanza collaborativa; 188 le segnalazioni di anomalie nel settore dei lavori pubblici; 845 sono state le istruttorie sul fronte della vigilanza avviate contro le amministrazioni. Sono questi alcuni dei dati più significativi dell'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nel 2016 illustrati ieri a Roma, alla camera dal presidente dell'Anac, Raffaele Cantone.

Nella relazione sono contenute anche alcuni passaggi sul codice appalti e sul decreto correttivo emanato «forse», ha spiegato il presidente Anac, «a distanza troppo ravvicinata dall'entrata in vigore del codice, che contiene novità positive, ma anche qualche aspetto discutibile (ad esempio il parziale ritorno dell'appalto

integrato o l'aumento consistente del contributo pubblico nella finanza di progetto)».

Sull'attuazione del codice Cantone ha fatto presente che l'Autorità, in precedenza aveva anche avviato l'iter per la definizione delle linee guida sulla qualificazione nel settore dei lavori pubblici e «aveva, invece, desistito dall'adottare le linee guida su una delle novità più importanti del nuovo codice, il rating d'impresa, ritenendo indispensabili, anche sulla base delle osservazioni ricevute in sede di consultazione, modifiche legislative che lo rendessero davvero utile ed efficace». Adesso però per quanto di interesse dell'Anac, ha detto Cantone, «sarà purtroppo necessario rivedere le linee guida già adottate e bisognerà trasformare il documento sulla qualificazione in una proposta al Mit», ma «si potrà tuttavia riaprire la consultazione sul rating di impresa, in quanto le nuove norme, accogliendo le nostre proposte, lo hanno opportunamente trasformato

in un criterio premiale delle offerte, da prevedersi su base volontaria».

Sempre con riferimento al nuovo codice degli appalti, Cantone ha dato atto che sono stati 656 i pareri e le risposte in forma breve resi dall'Anac, 56 le delibere di vigilanza, 76 gli accertamenti ispettivi (in parte condotti in collaborazione con la Guardia di finanza e la Ragioneria generale dello Stato) e 29 i protocolli di vigilanza collaborativa. Nel settore dei lavori pubblici l'Autorità, che si è oc-

cupata di numerose importanti infrastrutture, ha ricevuto circa 1.800 segnalazioni.

In tema di vigilanza, nella sua relazione Cantone ha evidenziato che lo scorso anno sono state avviate 845 istruttorie, soprattutto nei confronti di comuni, strutture sanitarie e società pubbliche, mentre pochissime (12) sono state le sanzioni irrogate, a conferma del loro utilizzo solo come *extrema ratio* ma anche dell'elevato livello di adeguamento alle richieste dell'Autorità.

Per la cosiddetta vigilanza collaborativa sono in aumento le richieste delle stazioni appaltanti (dopo l'incipit di Expo 2015). Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dall'Authority, nel 2016 sono state emanate ben 1.388 delibere (per lo più, provvedimenti di vigilanza, pareri, linee guida, sanzioni) e nei primi 5 mesi di quest'anno si è già superata quota 600. Per quel che concerne il commissariamento degli appalti è stato adottato 32 volte (23 commissariamenti veri e propri e 9 misure di sostegno e monitoraggio).

Sulla trasparenza ai 193 procedimenti di vigilanza aperti nel 2016 vanno aggiunti 59 procedimenti sanzionatori per mancata pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici.

La relazione del presidente Anac segnala un mancato adeguamento delle amministrazioni alle indicazioni Anac nel 40% dei casi (fra questi anche Roma e Milano).

— Riproduzione riservata —

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
E una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti

Parere dell'Autorità in risposta alla richiesta del Mit

Anac, massimo ribasso per lavori fino a un mln

Si può utilizzare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso anche quando si affidano lavori con la procedura negoziata fino a un milione di euro; è sempre necessario porre a base di gara il progetto esecutivo. Lo ha chiarito l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in un parere che a breve sarà pubblicato sul suo sito, con riferimento ad una possibile lettura restrittiva della modifica apportata dal decreto correttivo del codice appalti (dlgs. 56/2017), che da un lato ha innalzato da 1 a 2 milioni la soglia di applicazione del massimo ribasso e dall'altro lato sembra avere condizionato tale possibilità alle sole procedure «ordinarie» per le quali si mette in gara il progetto esecutivo. La novità è contenuta nell'articolo 60 del decreto correttivo che ha modificato l'articolo 95, comma 4 del dlgs. 50/2016.

L'attuale versione della norma, aggiornata al correttivo, prevede che «può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8».

La conseguenza immediata di una interpretazione improntata ad un rigido formalismo, poteva essere quella di bloccare le stazioni appaltanti che, fino al 20 maggio (data di entrata in vigore del decreto correttivo), avevano tranquillamente affidato con procedura negoziata (procedura ritenuta non «ordinaria») opere fino a un milione di euro, utilizzando il criterio del massimo ribasso con applicazione del cosiddetto «metodo antiturbativa» per l'esclusione automatica.

Si tratta di un mercato di un certo valore se è vero che l'Anac, nella sua relazione al parlamento presentata ieri alla camera e relativa all'anno 2016, ha quantificato in 2,3 miliardi circa il valore delle procedure negoziate con bando di gara (in aumento del 58% rispetto al 2015) e in 3,6 miliardi quelle affidate senza previa pubblicazione di un bando di gara (valore in riduzione del 37% rispetto all'anno 2015).

Il ministero delle infrastrutture nelle scorse settimane aveva chiesto all'Anac un parere in merito alla corretta interpretazione della norma e in particolare se «sia possibile utilizzare il criterio del massimo ribasso, con facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero se tale possibilità, a seguito del correttivo, sia subordinata al ricorso alle procedure ordinarie, e, in tal caso, cosa si intenda per procedure ordinarie».

La risposta dell'autorità presieduta da Raffaele Cantone è arrivata nei giorni scorsi e sta per essere pubblicata sul sito dell'Anac e dà ragione all'ipotesi interpretativa sottesa alla richiesta di parere del dicastero di Porta Pia.

Per l'Anac «la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo» non ha alcuna «ricaduta sulle procedure di scelta del contraente, con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor ribasso anche nelle procedure negoziate da 150 mila euro e fino a un milione di euro».

— Riproduzione riservata —

ACCERTATA MORALITÀ PROFESSIONALE DI TUTTI

Società con socio unico, i requisiti per le gare

Verifica dei requisiti di moralità professionali anche per i rappresentanti legali e i direttori tecnici di società con socio unico. Lo ha affermato il Consiglio di Stato sezione quinta con la sentenza del 30 giugno 2017 n.3178. La vicenda riguardava la verifica della sussistenza dei requisiti morali in capo ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica in seno a un concorrente di una gara di appalto, società di capitali con socio unico. I giudici si pronunciano sul tenore dell'articolo 38 del dlgs 163/06 (norma oggi trasfusa con modifiche nell'articolo 80 del dlgs 50/2016) che ha esteso il novero dei soggetti delle società di capitali di cui occorre accertare la moralità professionale ai fini dell'ammissione alle gare pubbliche ricomprendendo il «socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci».

Per il Consiglio di Stato la disposizione deve innanzitutto essere interpretata nel senso che, in assenza di specificazioni circa la natura giuridica del socio, l'espressione testuale («socio di maggioranza») vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa. Per il collegio la legge attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione.

In secondo luogo, la sentenza chiarisce che la norma indica solamente una soglia minima di partecipazione azionaria: la dichiarazione è richiesta al socio, persona fisica o giuridica, che detenga almeno la maggioranza del pacchetto azionario. Ciò premesso, per i giudici l'onere dichiarativo grava anche sul socio unico dal momento che è titolare di un ruolo decisionale e gestionale sulla società di carattere esclusivo e perciò più penetrante rispetto a quello del socio di maggioranza. Di conseguenza, la stazione appaltante è tenuta a verificare la sussistenza dei requisiti morali in capo ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica in seno alla persona giuridica socio unico della società di capitali offerente.

— Riproduzione riservata —

NORMATIVA

Permesso di costruire, dal 20 ottobre il modello unico

di Alessandra Marra

Via libera dalla Conferenza Unificata. Le Regioni potranno modificare il modulo entro il 30 settembre

07/07/2017



07/07/2017 – Prosegue il lavoro del Governo verso la semplificazione dei moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate. Con [l'accordo di oggi](#), la Conferenza Unificata ha, infatti, approvato il nuovo modello unificato relativo al Permesso di costruire.

Modulo per il permesso di costruire: i tempi dell'adeguamento

L'aggiornamento del modulo standardizzato non è sostanziale ma ha permesso di allineare il modello alle novità introdotte al [Dlgs 126/2016](#) e [Dlgs 222/2016](#). Le Regioni avranno tempo **fino al 30 settembre 2017** per adeguare il modulo alle specifiche normative regionali. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017** i moduli unificati e standardizzati, adottati oggi e adattati dalle singole

Regioni. L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio alla piattaforma telematica di riferimento. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 20 ottobre 2017 **costituisce illecito disciplinare**.

Modulistica semplificata per l'edilizia: il percorso avviato

Il nuovo 'Permesso di costruire' approvato oggi si aggiunge ai moduli standardizzati (CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di fine lavori) già [approvati dalla conferenza unificata del 4 maggio scorso e operativi in tutte le Regioni dal 30 giugno 2017](#).

Moduli standardizzati per le attività produttive

L'accordo di oggi ha comportato delle novità anche sul fronte delle attività produttive; sono, infatti, stati **approvati nuovi moduli unici di 'Segnalazione certificata di inizio attività'** per: panifici; tintolavanderie; somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni; somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; autorimesse; autoriparatori. Anche in questo caso le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il **20 ottobre 2017** i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 30 settembre 2017.

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

07 Lug 2017

Valuazione di impatto ambientale, in vigore dal 21 luglio l'esame preliminare in 30 giorni

Paola Ficco

Venerdì 21 luglio entra in vigore il restyling della Valutazione d'impatto ambientale. La rivisitazione arriva con il decreto legislativo 104/2017, pubblicato ieri in Gazzetta, che incide profondamente sul Codice ambientale. L'Italia recepisce così la direttiva 2014/52/UE e rivede gli istituti della verifica di assoggettabilità a Via e della Via soprattutto con l'obiettivo di semplificarle, contraendo i tempi: da 300 giorni a 6 anni per la valutazione e da 2 mesi a 2,6 anni per la verifica di assoggettabilità. Troppi, mentre il valore complessivo degli investimenti in opere statali soggette a Via e pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro. Con una nuova procedura unificata, il passaggio alla competenza statale dei progetti energetici e regole tutte nuove che incidono anche sul ruolo delle Regioni, tutto dovrebbe tornare nel solco della normalità e la Via statale mira a essere conclusa entro 390 giorni: 60 per presentare la domanda; 210 per pareri e consultazioni del pubblico; 120 per valutare il tutto ed emettere il provvedimento.

I termini sono considerati perentori e la mancata osservanza determina la responsabilità disciplinare dei dirigenti degli uffici preposti. Circa i pareri delle altre amministrazioni, è previsto che ove non siano resi nei termini, esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso, l'autorità competente procede comunque alla valutazione. Fa il suo ingresso la «valutazione di impatto sanitario». Nuovo il "pre-screening": per le modifiche o le estensioni dei progetti il proponente può richiedere una valutazione preliminare per individuare entro 30 giorni l'eventuale procedura da avviare. Il Dpcm 27 dicembre 1988 con le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale è abrogato e sostituito dal nuovo Allegato VII alla parte seconda Dlgs 152/2006. Gli altri allegati subiscono modifiche sostanziali: i progetti di cui all'allegato II sopportano la Via statale mentre soggiacciono alla verifica di assoggettabilità i progetti di cui all'allegato II-bis; i progetti di cui all'allegato III sono sottoposti alla Via regionale e i progetti di cui all'allegato IV sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via regionale.

Per la verifica di assoggettabilità a Via il proponente potrà esibire solo lo studio preliminare ambientale e non gli elaborati progettuali. Non basta, sotto il profilo procedurale, la nuova disciplina presenta due punti qualificati: la disciplina delle fasi del procedimento di Via, che diventano elementi vincolanti in sede di recepimento per gli Stati membri; quindi, le Regioni potranno solo disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali; il rapporto tra Via e autorizzazioni aventi a oggetto la realizzazione e l'esercizio del progetto; si chiarisce finalmente che la Via è una procedura il cui esito finale va posto alla base delle successive autorizzazioni. Sul punto, tutti i procedimenti paralleli (Vas, Via, verifica di assoggettabilità a Via, valutazione di incidenza e Aia) confluiscono in un procedimento unico e la disciplina è rimessa alla radicale riforma dell'articolo 10. In caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di

assoggettabilità a Via, l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) può essere rilasciata solo dopo che, all'esito di tali procedure di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a Via.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Crediti fiscali. In caso di sopraggiunti atti impositivi

Rimborsi e controlli, tutte le strategie per evitare il blocco

Avvisi «superati» dall'accertamento con adesione

Sempre più spesso, a fronte di una tempestiva **richiesta di rimborso** (effettivamente spettante) presentata nei confronti del competente ufficio, l' **agenzia delle Entrate** emette un **provvedimento di diniego** a causa della avvenuta **notifica di atti impositivi**.

L'articolo 23 del Dlgs 472/97 (come modificato, dal 1° gennaio 2016, dal Dlgs 158/2015) consente, infatti, all'amministrazione finanziaria di sospendere il rimborso di imposte, seppure spettante, qualora il contribuente (o i suoi coobbligati in solido), pur vantando un credito nei confronti dell'Amministrazione, siano stati destinatari non solo di atti di contestazione o di irrogazione sanzioni, ma anche di avvisi di accertamento o di liquidazione di tributi o di avvisi bonari o ancora di cartelle esattoriali, anche non ancora definitivi. Così come pure nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione dei carichi (ex articolo 6 del DL 193/2016). Le predette circostanze, ovviamente, seppure ammesse dal Legislatore, contribuiscono, come è facilmente intuibile, ad aggravare situazioni finanziarie già compromesse o a creare, comunque, forti disagi al contribuente, che di solito confida in un celere riconoscimento del credito spettante. Vediamo allora, a seconda delle situazioni che si possono verificare, i rimedi che il contribuente interessato può porre in atto al fine di far fronte alla sospensione del rimborso e ottenerne lo sblocco.

Accertamento e liquidazione

Qualora il provvedimento di diniego del rimborso derivi dalla notifica di un avviso di accertamento o di un avviso di liquidazione, ad esempio, di imposta di registro, il contribuente ha di fronte diverse possibilità per ottenere lo sblocco. Innanzitutto, si può considerare l'opportunità di definire l'atto attraverso un istituto deflattivo del contenzioso, quale ad esempio, l'acquiescenza o, se previsto, l'accertamento con adesione. Il pagamento integrale delle somme accertate (anche dilazionato) consente, infatti, di ottenere lo sblocco immediato del rimborso. Inoltre, in caso di pagamento dilazionato delle somme dovute presso l'ufficio delle Entrate a seguito di definizione dell'atto, come precisato dalle Entrate con circolare n. 33/E del 2016, l'eventuale tardivo versamento delle rate successive alla prima non incide comunque sullo sblocco del rimborso. La sospensione del rimborso, infatti, può essere disposta solo se il contribuente decade dalla dilazione e, dunque, solo nel caso in cui il versamento di una rata (dopo la prima) avvenga oltre il trimestre successivo (corrispondente al termine della rata successiva) o sia completamente omesso (articolo 15 ter del Dpr 602/73).

In alternativa alla definizione, si può considerare la possibilità di impugnare l'atto impositivo, con contestuale richiesta di sospensione giudiziale. Il blocco del rimborso, infatti, opera nei limiti della somma risultante dall'atto o comunque dalla decisione della Commissione tributaria. Ne consegue che, in caso di una sentenza di annullamento dell'atto impositivo, il rimborso deve essere immediatamente riconosciuto anche alla luce della esecutività delle sentenze. Inoltre, anche in caso di conciliazione giudiziale o sospensione, così come precisato anche a livello centrale dalle Entrate sempre con la circolare n. 33/e del 2016, l'ufficio potrebbe procedere allo sblocco del rimborso «considerata la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria».

Avvisi bonari

Qualora il contribuente abbia ricevuto un provvedimento di diniego del rimborso a causa della notifica di un avviso bonario, derivante dalla liquidazione automatica (articolo 36 bis del Dpr 600/73) o dal controllo formale della dichiarazione (articolo 36 ter del Dpr 600/73), è bene innanzitutto tener presente che la sospensione non può essere adottata se, al momento della notifica del provvedimento di diniego, sono ancora pendenti i trenta giorni entro cui il contribuente può scegliere se definire l'atto mediante il pagamento delle sanzioni ridotte a un terzo (ossia al 10%), oppure se è comunque in corso un piano di dilazione delle somme dovute presso l'ufficio a seguito di acquiescenza dell'atto. Peraltro, anche in questo caso, il tardivo versamento di una singola rata non comporta il blocco del rimborso.

Iscrizioni a ruolo

Qualora, infine, il contribuente abbia ricevuto un provvedimento di diniego del rimborso a causa dell'iscrizione a ruolo della pretesa erariale e della conseguente notifica della cartella di pagamento a seguito di atti impositivi diversi dagli avvisi di accertamento esecutivi, sarà opportuno chiedere, tempestivamente entro il termine di impugnazione, una dilazione all'agente della riscossione. In tal modo, infatti, si eviterà l'integrale compensazione delle somme dovute in base all'iscrizione a ruolo con il credito chiesto a rimborso che l'agente proporrà di effettuare prima di procedere con il pignoramento presso terzi del credito stesso, con l'ulteriore aggravio delle spese esecutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosanna Acierno

Adempimenti. Procedure diverse per le variazioni se le fatture sono emesse prima o dopo il 1° luglio

Split payment, note Iva multiple

Il cliente deve distinguere tra acquisti commerciali o istituzionali

Lo **split payment** modifica anche le regole per l'emissione delle **note di variazione Iva**, note che devono seguire procedure differenti a seconda che si riferiscano a **fatture emesse prima o dopo il 1° luglio 2017**. In particolare, per tutte le operazioni che dalla predetta data sono passate dal regime ordinario a quello della scissione dei pagamenti in caso di variazione dell'imponibile o dell'imposta, il fornitore, nell'emettere la nota di variazione, deve tener conto del regime Iva applicato alla fattura originaria che deve essere modificata.

Questo principio deriva dal fatto che l'Iva, in base al combinato disposto dell'articolo 63 della direttiva Iva e dell'articolo 6 del Dpr 633/72, diviene esigibile al momento dell'effettuazione dell'operazione e ogni modifica successiva deve necessariamente riferirsi sempre e comunque a tale momento.

Pertanto se un fornitore emette una nota di variazione successivamente al 1° luglio ma con riferimento ad una fattura emessa prima della predetta data, la nota di variazione seguirà le regole ordinarie. Quindi se la nota di variazione è in diminuzione, il fornitore, avendo originariamente provveduto direttamente al versamento dell'imposta, avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro vendite di cui all'articolo 23 del Dpr 633/72 e computandola nella liquidazione.

Il soggetto a split payment che riceve la predetta nota di variazione dovrà, se l'acquisto è stato realizzato in ambito commerciale, rettificare la detrazione precedentemente operata annotando la nota di variazione a debito nel registro vendite (articolo 23 del Dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/72). Al contrario, se il soggetto a split payment ha effettuato l'acquisto nell'ambito istituzionale (ad esempio una pubblica amministrazione) non dovrà effettuare alcuna variazione e avrà diritto di ricevere il pagamento della predetta nota di variazione per l'ammontare dell'Iva e dell'imponibile, se la fattura dell'operazione originaria era stata già pagata al fornitore.

Su questo caso, la circolare 15/E/2015 aveva previsto quale specifica semplificazione degli adempimenti - in considerazione del fatto che sia i fornitori sia i clienti avevano nel frattempo implementato le modifiche necessarie per gestire il meccanismo di versamento dell'imposta dello split payment- la possibilità per il fornitore di applicare anche sulla nota di variazione riferita ad una fattura originaria liquidata in modo ordinario la disciplina della "scissione dei pagamenti". Questa soluzione prospettata dall'agenzia delle Entrate non ci sembra giuridicamente corretta e produce degli effetti non certamente neutri nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti dalla rettifica Iva connessa.

Al contrario, se la nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 fa riferimento ad una fattura originaria già sottoposta al regime dello split payment, la nota di variazione dovrà essere emessa nello stesso regime e dovrà richiamare la fattura che è stata variata. Per il fornitore, non avendo la fattura originaria determinato a suo carico alcun pagamento d'imposta, la nota di variazione in diminuzione non comporterà il diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Ovviamente procederà all'annotazione della variazione in rettifica nel registro vendite, ma tale annotazione non avrà alcun effetto sulla relativa liquidazione Iva.

Per il soggetto sottoposto a split payment (pubblica amministrazione o società controllate e quotate Ftse Mib) la nota di variazione, se l'acquisto è avvenuto in ambito commerciale, dovrà provvedere alla registrazione della stessa nel registro Iva vendite con la contestuale annotazione nel registro acquisti allo scopo di stornare la parte d'imposta precedentemente rilevata a debito. Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato nell'ambito istituzionale la pubblica amministrazione potrà computare a credito l'eccedenza di versamento dell'imposta a scomputo dei successivi pagamenti da effettuare nell'ambito del meccanismo della "scissione dei pagamenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Magrini

Benedetto Santacroce



IL PRINCIPIO CARDINE

Poiché l'Iva diviene esigibile all'effettuazione dell'operazione, ogni modifica deve riferirsi a quel momento

Liquidazioni Iva. Le opportunità dopo la scadenza del 12 giugno

Per la prima spedizione la chance ravvedimento

Possono essere ancora corrette le **comunicazioni delle liquidazioni Iva dei primi tre mesi del 2017**, il cui invio ordinario è scaduto lo scorso **12 giugno 2017** e l'eventuale reinvio, con sanzioni dimezzate, è scaduto lo scorso 27 giugno 2017. Via libera anche per il primo invio del modello, a seguito dell'omissione completa dell'adempimento. Inoltre, al posto delle sanzioni ordinarie da 500 a 2.000 euro (da 250 euro a 1.000 euro per il primo invio o il reinvio entro il 27 giugno 2017) è possibile avvalersi degli sconti previsti dal ravvedimento operoso.

Sono queste le conseguenze dei chiarimenti sullo **spesometro** (in scadenza il 18 settembre 2017, per i primi 6 mesi del 2017), contenuti nella risoluzione 87/E del 5 luglio 2017 che sono applicabili anche alle comunicazioni delle liquidazioni Iva (la prossima scadenza è il 18 settembre 2017, per aprile, maggio e giugno 2017).

Sanzioni ordinarie

L'omessa o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute all'interno dello spesometro sono puniti con la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, invece, si applica la sanzione amministrativa ordinaria da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il reinvio che sostituisce

Sono ammessi, quindi, i reinvi di nuovi spesometri e nuove comunicazioni delle liquidazioni che sostituiscono modelli precedentemente inviati, «per correggere errori od omissioni» sia entro «il termine di scadenza ordinario» (senza l'applicazione di nessuna sanzione), sia oltre questo termine (con sanzioni piene dopo i 15 giorni successivi alla scadenza e con sanzioni dimezzate entro i 15 giorni). In caso di reinvio, lo spesometro o «la comunicazione» delle liquidazioni, inviati successivamente, sostituiscono i vecchi modelli trasmessi «precedentemente» (Faq n. 14 delle Entrate del 26 aprile 2017).

Dopo la scadenza

Se il reinvio sostitutivo ovvero la prima spedizione dello spesometro (o della comunicazione delle liquidazioni) avvengono, dopo la scadenza ordinaria ed entro i 15 giorni successivi alla stessa, si applica la sanzione amministrativa ordinaria (cioè senza avvalersi del ravvedimento operoso) di 1 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 500 euro per ciascun trimestre (da 250 euro a 1.000 euro per la comunicazione delle liquidazioni). Se il reinvio o la prima presentazione avvengono dopo i 15 giorni successivi alla scadenza, invece, la sanzione ordinaria, senza ravvedimento, è di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (da 500 euro a 2.000 euro per la comunicazione delle liquidazioni). Si può notare, quindi, che, sia per lo spesometro che per la comunicazione delle liquidazioni, non vi sono differenze degli importi delle sanzioni tra il caso dell'omessa presentazione e quello del reinvio di un modello già inviato in precedenza.

Ravvedimento

Per tutte le sanzioni citate (piene o dimezzate, entro 15 giorni) e per tutte le sanatorie possibili (il primo invio dopo l'omessa presentazione e il reinvio di un modello già presentato) è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, effettuando l'adempimento omesso, incompleto o inesatto e applicando gli sconti tipici del ravvedimento (che diminuiscono con il trascorrere del tempo) alle suddette sanzioni ordinarie (sia a quelle piene che a quelle dimezzate, entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria). A questo fine, va considerato che sia lo spesometro che la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche non sono dichiarazioni annuali o periodiche, ma sono comunicazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani

IL PUNTO L'opportunità del reinvio si combina con la riduzione delle sanzioni prevista per chi si ravvede

Rispedite alcune cartelle per le quali l'adesione era già stata accettata

Strascico rottamazione

Pagamenti richiesti nonostante la sanatoria

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Resuscitate le cartelle di pagamento «rottamate». Nonostante l'inserimento nel prospetto di sintesi, inviato da Equitalia, il debitore sta ricevendo la notifica di quelle per i quali l'adesione è stata accettata.

Questa la situazione che, con grande sorpresa, alcuni creditori hanno ricevuto in questi giorni nella propria casella di posta elettronica certificata (Pec). Preliminarmente, si ricorda che, grazie alle disposizioni introdotte dall'art. 6, dl 193/2016, convertito nella legge 225/2016, il contribuente, per i carichi trasmessi a Equitalia tra l'1/1/2000 e il 31/12/2016, poteva presentare domanda di definizione all'agente della riscossione, entro il 21/04/2017 (termine prorogato), beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, di cui all'art. 30, dpr 602/73 (cosiddetta «rottamazione dei ruoli»). Si evidenzia, inoltre, che il 15 giugno scorso è scaduto il termine entro cui l'agente della riscossione,

ai sensi del comma 3, dell'art. 6, dl 193/2016, ha comunicato al debitore «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, sempre, ai sensi del citato art. 6, le somme da rottamazione dei ruoli, contenute nella comunicazione di liquidazione, che devono essere



pagate o in un'unica soluzione entro il 31/07/2017, oppure in cinque rate, precisamente il 31/07/2017, il 30/09/2017, il 30/11/2017, il 30/04/2018 e il 30/09/2018.

In realtà, l'art. 6 del dl 193/2016 non ha indicato le scadenze esatte, ma solo i mesi; tuttavia, nelle comunicazioni di liquidazione

delle somme, le rate hanno come scadenza sempre l'ultimo giorno del mese. Quindi i contribuenti che si sono attivati, anche tramite i professionisti incaricati, hanno presentato la domanda e hanno ricevuto, in allegato alla comunicazione di definizione delle somme dovute a seguito della rottamazione, il mandato per l'addebito diretto, il bollettino Rav (o più bollettini in caso di rateazione) e il «prospetto di sintesi». Nel prospetto di sintesi sono state elencate le cartelle per le quali sono state presentate le istanze, con il relativo numero, l'ente creditore, i debiti residui, l'importo definito e, infine, il debito residuo escluso dalla definizione agevolata. La sorpresa è che, alcuni giorni dopo l'invio della detta comunicazione, alcuni debitori hanno trovato, nella propria casella di posta elettronica certificata, alcune cartelle di pagamento incluse nella definizione agevolata. Si pone ora il problema di comprendere i motivi di tale ulteriore notifica, per altro a mezzo Pec, in quanto, come ben evidenziato dal prospetto di sintesi, si tratta di ruoli

per i quali la rottamazione risulta andata a buon fine e, quindi, accettata in presenza dei requisiti richiesti. Quindi, il debitore e/o il professionista che ha curato l'adempimento, si dovrà sicuramente attivare al fine di evitare il pagamento di un ruolo che, a tutti gli effetti, ha beneficiato della sanatoria in commento; qui, ulteriormente, nasce il problema, non indifferente, in quanto la cartella è notificata direttamente al debitore, mentre la pratica di sanatoria potrebbe essere stata sviluppata da un professionista, con la conseguenza che i contribuenti più sprovvisti potrebbero rischiare di sistemare, con il pagamento, una cartella per due volte, una per l'ammontare totale (ovvero comprensivo di sanzioni e interessi) e una di ammontare ridotto, come indicato nella citata comunicazione delle somme dovute a seguito dell'adesione alla sanatoria. Peraltro, stante il fatto che gli importi sono diversi, il debitore potrebbe cadere in errore ritenendo la cartella notificata diversa rispetto a quella per la quale, appunto, è stata richiesta la rottamazione.

—© Riproduzione riservata—